

h68L



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore XIV

Rap. A.R. 18-08-2009

Il Resp. del servizio:
Istruttore Amministrativo
Attestando
M. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| <i>Annotata al Registro Generale</i> | <i>OGGETTO:</i> |
|--|---|
| <i>In data 10 AGO. 2009</i> | Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata. Approvazione Capitolato speciale e bando di gara. |
| <i>N. 1896</i> | |
| <i>N. 167 Settore XIV del 10/08/2009</i> | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| | | |
|---------------------|------------------|----------------------------------|
| <i>BIL. 2009 Rs</i> | <i>CAP. 1651</i> | <i>IMP. 6582/06</i> |
| <i>FUNZ. 03</i> | <i>SERV. 04</i> | <i>Dipend. INTERV. 03 586/08</i> |

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di agosto, nell'ufficio del settore XIV, il Dirigente, Dott. Rosario Spata su proposta del funzionario Capo Servizio dott.ssa Concetta Criscione, responsabile dell'U.O. Personale e servizi, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che :

- l'art. 159 del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 – nuovo Codice della Strada – prevede che gli organi di Polizia stradale dispongano, all'atto dell'accertamento di una serie di violazioni di divieto di sosta e/o fermata, tutte puntualmente elencate dal succitato articolo, la rimozione di veicoli costituenti “grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale”;
- che nelle predette circostanze gli organi di polizia stradale applicano, redigendo apposito verbale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, anche la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli ;
- che la sanzione accessoria di cui sopra, si applica “di diritto” ed essa consegue, una volta accertata la violazione, automaticamente, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'operatore verbalizzante in ordine al “se” e al “come” applicarla;

Rilevato :

- che nei casi in cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa, in base alla disposizione prevista dall'art. 215 del C.d.S, “è operata dagli organi di polizia (...), i quali provvedono a che il veicolo (...) sia trasportato e custodito in luoghi appositi”;
- che i veicoli rimossi sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese d'intervento, rimozione e custodia, così come puntualmente disciplinato dal Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice (D.P.R. 495/92);

Preso atto:

- che l'accresciuto numero di interventi disposti dalla Polizia Municipale rende necessario rivedere il sistema operativo fino ad oggi adottato per adeguarlo a criteri di efficienza e efficacia;
- che l'avvalersi di ditte private, per l'espletamento del servizio, ha comportato una serie di limiti, in quanto non esistendo alcun rapporto contrattuale o concessionario tra l'Amministrazione Comunale e le società, queste possono, per ipotesi, anche rifiutare o non ottemperare alla richiesta di intervento con le modalità e la tempistica idonee, tali da frustrare le finalità collegate all'applicazione della sanzione accessoria;
- che l'affidamento in concessione del servizio potrebbe attivare un protocollo operativo, in tema di rimozione dei veicoli, snello, rapido efficiente ed efficace, e di poter introitare, sulla base del miglior ribasso d'asta, delle cospicue somme da destinare al miglioramento della viabilità urbana;

Considerato che il Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada, statuisce che l'Ente proprietario della strada possa affidare in concessione biennale il servizio di rimozione dei veicoli a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n° 616/1977 che dispongono di almeno di uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del citato Regolamento;

Tenuto Conto che ai sensi dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione del codice della strada la concessione deve prevedere le tariffe da applicarsi, determinate ai sensi del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401;


Rilevato che le tariffe di rimozione variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso e dell'indennità chilometrica dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositeria e che al fine di semplificare i calcoli relativi ai chilometri percorsi e non ingenerare conflittualità con l'utenza si è calcolata una indennità chilometrica forfettaria;

Atteso che l'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.), con sede legale in Pistoia, ha calcolato, sulla base degli importi previsti dal citato Regolamento ministeriale, rivalutati secondo i parametri ISTAT, delle tariffe che costituiscono utili indicazioni (anche ai fini di ogni valutazione in ordine alla remuneratività del servizio) per la

determinazione delle tariffe di cui al presente provvedimento (criteri applicati: uscita del carro, agganciamento con barra, forche o caricato, ritorno in sede);
Tenuto conto, tuttavia:

1. che nella determinazione della tariffa l'Associazione professionale precipata ha previsto una percorrenza forfetaria complessiva di 20 chilometri A/R, che comprende anche le maggiori distanze dovute all'istituzione di sensi unici, lavori stradali, ecc...;
2. che l'estensione del "Centro Urbano", così come definito ai sensi degli artt. 3°, c.1, 8° e 4° c.u. del codice della strada, consente di poter ragionevolmente ridurre le previsioni in ordine al calcolo forfetario della percorrenza deposito-luogo dell'infrazione A/R, prevedendo, in particolare, che nel Comune di Ragusa la percorrenza media A/R non superi i 13 chilometri;
3. che l'art. 10 del capitolato d'oneri statuisce l'obbligo per la ditta concessionaria di avere una depositeria ubicata all'interno del "centro abitato" di Ragusa o nelle sue immediate vicinanze e una depositeria ubicata, solo per il periodo estivo, (21 giugno-21 settembre), nel territorio di Marina di Ragusa o nelle sue immediate vicinanze;
4. che la percorrenza media di cui al precedente punto 2) è stata definita calcolando le seguenti distanze tra i principali ingressi della Città con il centro storico di Ragusa superiore individuato all'interno del quadrilatero che ospita la Cattedrale di San Giovanni Battista (via Roma angolo c.so Italia): da Ragusa Ovest (ingresso Comiso-Vittoria) Km 7,5 – da Ragusa Sud (ingresso Marina di Ragusa-Zona Industriale) Km 5,8 – da Ragusa Sud (ingresso Santa Croce C.- c.da Bruscè) km 6,4 – da Ragusa Ibla Km 4,8 (media delle predette distanze moltiplicata per due – percorrenza A/R – arrotondata per eccesso).
5. che, inoltre, si è calcolato un numero di chilometri forfettario, a seconda che la rimozione sia effettuata a Ragusa (compresa Ragusa Ibla) ovvero nelle frazioni di Punta Braccetto, Marina di Ragusa (distinguendo, in questi ultimi casi, tra periodo autunnale/invernale/primaverile e periodo estivo), e San Giacomo, così come riportato nella tabelle sottostanti:

| Luogo di intervento (percorso A/R) | Massa complessiva a pieno carico del veicolo | Km percorsi | Indennità per ogni Km | Totale indennità |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|------------------|
| Ragusa | Fino a 1,5 tonnellate | 13 | 2,75 | € 35,75 |
| Punta Braccetto | " " | 60 | 2,75 | € 165,00 |
| Punta Braccetto (periodo estivo) | " " | 30 | 2,75 | € 82,50 |
| Marina di Ragusa | " " | 46 | 2,75 | € 126,50 |
| Marina di Ragusa (periodo estivo) | " " | 7 | 2,75 | € 19,25 |
| San Giacomo | | 42 | 2,75 | € 115,50 |
| Luogo di intervento (percorso A/R) | Massa complessiva a pieno carico del veicolo | Km percorsi | Indennità per ogni Km | Totale indennità |
| Ragusa | Superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate | 13 | € 3,19 | € 41,47 |
| Punta Braccetto | " " | 60 | € 3,19 | € 191,40 |
| Punta Braccetto (periodo estivo) | " " | 30 | € 3,19 | € 95,70 |
| Marina di Ragusa | " " | 46 | € 3,19 | € 146,74 |
| Marina di Ragusa (periodo estivo) | " " | 7 | € 3,19 | € 22,33 |
| San Giacomo | " " | 42 | € 3,19 | € 133,98 |



Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 116 del 1° aprile 2009 con la quale si dà mandato al dirigente della Polizia Municipale di provvedere, previo esperimento della più opportuna procedura a evidenza pubblica, all'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 1321 dell'11 giugno 2009, in esecuzione della precitata Deliberazione di Giunta Municipale è stata bandita una gara a evidenza pubblica che, tuttavia, è andata deserta;

Ritenuto di dover procedere a bandire una nuova gara, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 11, 30, 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica del territorio comunale;

Ritenuto, inoltre, di poter individuare nel funzionario responsabile del servizio "Affari Generali" il responsabile del presente procedimento;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate dall'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;


DETERMINA

1. di approvare il capitolato speciale d'oneri e il bando della gara relativi alla concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica del territorio comunale;
2. di dare atto che contestualmente all'approvazione della presente determinazione il bando di gara e il capitolato d'oneri saranno pubblicati sul sito *Internet* del Comune di Ragusa;
3. di nominare il Comm. Capo dott.ssa Concetta Criscione responsabile del procedimento;
4. di impegnare la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) capitolo 1451 funzione 03 servizio 01 intervento 03 bilancio 2009 per il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. CAP 1451 (imp 6582/06) liquido 586/03.

ALLEGATI: *Poco in grande*

- ⇒ Capitolato speciale d'oneri;
- ⇒ Bando di gara;

IL DIRIGENTE



(dott. Rosario Spata)

Da Trasmettersi ai seguenti Settori e/o Uffici: **RAGIONERIA.**

Visto:

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale


Ragusa, il 10-08-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, il

IL COMANDANTE



(dott. Rosario Spata)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10.08.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'All Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 AGO. 2009

**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
*(Taddeo Trini Sergio)***

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 AGO. 2009 al 24 AGO. 2009

Ragusa 25 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 896 del 10 AGO. 2009

SETTORE XIV

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211– 676771 Fax 0932 248826
e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. - L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione e trasporto dei veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate in sosta vietata nonché del loro deposito e della loro custodia in appositi luoghi, sicuri e idoneamente attrezzati allo scopo, secondo la disciplina prevista dagli articoli 159 e 215 del D. Lgs. 285/92, recante il nuovo codice della strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice.
2. - Costituisce oggetto della concessione, altresì, il servizio di rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.
3. - L'aggiudicatario può chiedere in sede di offerta, avendone i requisiti, che la concessione si estenda anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 2 – Durata della concessione

1. - La concessione ha validità per anni 2 (due), a decorrere dalla data di attivazione del servizio.
2. - La concessione del servizio è regolata dalle norme del presente capitolato che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro completa ed incondizionata osservanza.
3. - È esclusa ogni forma tacita di proroga o rinnovo.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

1. - Il servizio di rimozione, così come disciplinato dalle norme del presente capitolato e da quelle previste dal codice della strada, costituisce, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e, per alcun motivo, potrà essere sospeso, interrotto, abbandonato o, comunque, non eseguito.
2. - In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono del servizio ed in ogni altro caso di mancata esecuzione, anche parziale, degli obblighi e degli oneri inerenti lo svolgimento del servizio di rimozione dei veicoli, fatte salve le conseguenze



previste dalla legge nei casi in cui la sospensione, l'interruzione, l'abbandono o la non esecuzione integrino la violazione della norma penale, la stazione appaltante procederà alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta, oltre alle penalità eventualmente stabilite in caso di inadempimento.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

4.1 Il Concessionario procederà alla rimozione dei veicoli esclusivamente dietro segnalazione del Comando di Polizia Municipale.

4.2 - Il servizio dovrà essere garantito con interventi tempestivi (di regola, entro venti minuti dal momento della chiamata) durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

4.3 L'aggiudicatario non potrà provvedere a rimozione alcuna di propria iniziativa e, comunque, senza l'autorizzazione del Comando.

4.4 I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso il luogo di custodia identificato al successivo art. 10 del presente capitolato e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione e dovrà essere redatto, a cura della ditta, un verbale di presa in carico dell'automezzo con annotazione in apposito registro di carico e scarico.

4.5 La Ditta affidataria dovrà fornire al Comando della Polizia Municipale, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di avvenuta rimozione, l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali


4.6 Mensilmente dovrà essere comunicata alla Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria e non ritirati; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.

4.7 La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale in tutti i casi previsti dalla legge.

4.8 La rimozione dei veicoli deve avvenire alla presenza di un Operatore della Polizia Municipale il quale provvederà a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, nonché gli oggetti visibili depositati all'interno dei veicoli.

4.9 La ditta concessionaria assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ivi compresi i danni derivanti da incendio e furto. La restituzione del veicolo al legittimo proprietario verrà effettuata dalla ditta concessionaria del servizio ai sensi del D.P.R. 485/1992 e del D.Lgs 285/1992.

4.10 Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.



4.11 Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso né dal Comune né dall'interessato.

4.12 Per l'operazione di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 397 del DPR 495/1992 dovrà essere versato dai proprietari dei veicoli, prima della restituzione, agli incaricati della custodia l'ammontare della tariffa stabilita ai sensi dall'art. 8 del presente capitolo. Gli incaricati stessi rilasceranno ricevuta fiscale.

Art. 5

Rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità

5. 1 – Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli tutte le volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore o di pubblica utilità. Egli si obbliga, inoltre, senza nulla a pretendere dal concedente, alla rimozione di tutti i veicoli di polizia municipale che per avaria o per altre cause necessitino di essere trasportati presso officine o altri luoghi all'uopo attrezzati.

5. 2 – Il Concessionario si obbliga, altresì, senza nulla a pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria che rechino grave intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.

5. 3 – Anche nelle circostanze di cui ai precedenti commi, la ditta concessionaria dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente con il proprio carro attrezzi su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

5. 4 – I predetti spostamenti o rimozioni temporanee saranno eseguite esclusivamente su indicazioni di un Operatore della Polizia Municipale, al quale compete scegliere caso per caso modalità e tempi per la loro esecuzione.

Art. 6

Rimozione, trasporto e custodia dei veicoli abbandonati su area pubblica

6. 1 – Nei casi di veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati, la rimozione avverrà solo dietro formale disposizione scritta del Comando di Polizia Municipale, la cui copia dovrà essere controfirmata dalla ditta aggiudicataria come presa in carico per la custodia del mezzo.

6. 2. – Per il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno previamente pagare alla ditta affidataria, che rilascerà regolare fattura o ricevuta fiscale, le tariffe stabilite dall'art. 14 del presente capitolo.

6. 3 – Il servizio suddetto è disciplinato, oltre che dalle norme del presente capitolo, dalle norme previste dal D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997, dal Codice della Strada e dal Codice Civile.



Art. 7

Divieto di rimozioni

7. 1 – E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

Art. 8

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno del veicolo rimosso

8. 1 – Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma chiedesse di ritirare esclusivamente gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritto dal custode e dal richiedente.

Art. 9 – Restituzione del veicolo rimosso

9. 1 – I veicoli rimossi ai sensi del combinato disposto degli artt. 159 e 215 del C. d. S., sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia;

9. 2 – Alle spese di cui al superiore comma si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

9. 3 – Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolo che saranno trasfuse in apposite tabelle che il concessionario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.

9. 4 – Dell'avvenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

9. 5 – Il verbale, inoltre, deve contenere:

- la ragione sociale della ditta concessionaria;
- i dati identificativi del veicolo rimosso per il quale si procede alla restituzione (marca, tipo, targa);
- le generalità complete del proprietario;
- le generalità complete della persona incaricata del ritiro del veicolo, se persona diversa dal proprietario, munita di apposita delega;
- un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti al concessionario.



9 . 6 – La riconsegna dei veicoli potrà avvenire, tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Art. 10 – Oneri ed obblighi del concessionario

10.1 – Il Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità, nella qualità di proprietario o di titolare di altro di diritto reale di godimento ovvero di conduttore o in virtù di altro idoneo titolo:

- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata nel territorio del Comune di Ragusa, all'interno del centro abitato o nelle sue immediate vicinanze. Per "centro abitato", s'intende, ai sensi del combinato disposto degli art. 3, c. 1, n° 8, e 4, c. u, del C.d.S. quell'insieme di edifici, la cui delimitazione è effettuata con Deliberazione della Giunta Municipale e che, inoltre, è delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata.
- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata, solo per il periodo estivo, (21 giugno- 21 settembre) nel territorio di Marina di Ragusa o in territori finitimi. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata
- di almeno un veicolo (due nel periodo estivo) adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

10.2 – Il Concessionario, inoltre, si obbliga:

- ad esporre in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibire le stesse a richiesta degli Organi di Polizia ed di ogni utente che abbia un interesse giuridicamente qualificato a prendere visione della predetta documentazione;
- ad impiegare personale, in numero adeguato e tale da consentire un efficace svolgimento del servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Detto personale, inoltre, dovrà essere munito, di una divisa idonea e decorosa e dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento.

10.3 – Il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli con la diligenza e la perizia richieste dalla tipologia e dall'importanza del servizio.

10.4. – Egli, inoltre, è tenuto ad utilizzare, a sua cura e spese, esclusivamente registri, bollettari e modulistica, predisposti dall'Amministrazione Comunale.

10.5 – Il concessionario deve applicare fedelmente le tariffe stabilite nel contratto e non può, quindi, a pena di decadenza, percepire diritti o compensi non previsti, essendo al concessionario devoluto solo ed esclusivamente quanto fissato nel contratto di affidamento del servizio.



Art. 11

Corrispettivo

11.1 Le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli presso la depositaria, saranno ripartite tra il Comune e la ditta concessionaria nella misura iniziale a base d'asta minima a favore del Comune del 15 %.

11. 2 – Il canone concessorio spettante al Comune – parametrato alla percentuale, al netto dell'I.V.A., stabilita in sede di aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto trimestralmente a partire dalla data di attivazione del servizio di rimozione, con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale.

11.2 detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento.

Art. 12 Mora del concessionario debitore

12.1 Qualora entro il termine indicato all'art. 11, il concessionario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

12.2 Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria del Comune.

Art. 13


Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

13.1 Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

13.2 Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

13. 3 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

13. 4 – Il concessionario dovrà provvedere, in ogni caso, a proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed alle osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni contenzioso che dall'esecuzione del rapporto di lavoro dovesse insorgere.



Art. 14 – Quantificazione delle spese e determinazione delle tariffe

14. 1 – Le tariffe che il concessionario deve applicare per la rimozione dei veicoli sono quelle individuate e stabilite dal presente capitolo in base al Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.

14. 2 – Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. 3 – Il provvedimento dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe.

14. 4 – L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

1.- diritto di chiamata (fisso);

2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);

3.- indennità chilometrica;

4. – custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto.

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata nel centro urbano di Ragusa

| Tipologia intervento | € |
|---|----------------|
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 35,75 |
| Totale rimozione | € 67,83 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale, invernale.

| Tipologia intervento | € |
|---|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 126,50 |
| Totale rimozione | € 158,08 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo

| Tipologia intervento | € |
|---|----------------|
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 19,25 |
| Totale rimozione | € 51,33 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale, invernale

| Tipologia intervento | € |
|---|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 165,00 |
| Totale rimozione | € 197,08 |


| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braceletto nel periodo estivo | |
|--|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 82,50 |
| Totale rimozione | € 114,58 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a San Giacomo | |
|--|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 12,81 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 19,27 |
| Indennità chilometrica | € 115,50 |
| Totale rimozione | € 147,58 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Ragusa | |
|---|----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |
| Indennità chilometrica | € 41,47 |
| Totale rimozione | € 89,49 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale e invernale | |
|--|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |
| Indennità chilometrica | € 146,74 |
| Totale rimozione | € 194,76 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo | |
|--|---------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |



| | |
|-------------------------|----------------|
| Indennità chilometrica | € 22,33 |
| Totale rimozione | € 70,35 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo invernale, primaverile e autunnale | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |
| Indennità chilometrica | € 191,40 |
| Totale rimozione | € 258,56 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |
| Indennità chilometrica | € 95,70 |
| Totale rimozione | € 143,72 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. in sosta vietata a San Giacomo | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 15,96 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 32,06 |
| Indennità chilometrica | € 133,98 |
| Totale rimozione | € 182,00 |


Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe previste per i veicoli con massa a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t., aumentate del 10% per ogni tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. Tutte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Per interventi effettuati con un unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

TARIFFE DI CUSTODIA

| VEICOLI | Area recintata scoperta | | Locale chiuso coperto | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Fino a 30 giorni | Oltre i 30 giorni | Fino 30 giorni | Oltre i 30 giorni |
| Cicлом./moto fino a 200 cc | € 1,52 al giorno | € 0,82 al giorno | € 2,23 al giorno | € 0,93 al giorno |
| Cicлом./moto oltre i 200cc | € 2,56 al giorno | € 1,14 al giorno | € 3,54 al giorno | € 1,25 al giorno |



| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Autoveicoli fino a 1000 cc | € 3,54 al giorno | € 1,25 al giorno | € 5,28 al giorno | € 2,07 al giorno |
| Autoveicoli da 1000 cc a 2000cc | € 4,30 al giorno | € 1,63 al giorno | € 6,15 al giorno | € 2,23 al giorno |
| Autoveicoli oltre a 2000cc | € 5,23 al giorno | € 2,01 al giorno | € 6,59 al giorno | € 2,56 al giorno |
| Rimorchi agricoli macchine operatrici | € 8,38 al giorno | € 4,68 al giorno | € 10,83 al giorno | € 6,04 al giorno |
| Autocarri fino a 5 tonnellate | € 11,60 al giorno | € 7,29 al giorno | € 15,02 al giorno | € 9,42 al giorno |
| Autocarri oltre 5 tonnellate | € 12,85 al giorno | € 8,06 al giorno | € 19,33 al giorno | € 12,03 al giorno |

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 12 ore dalla rimozione e deposito.

Del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia deve essere rilasciata quietanza dal custode.

Art. 15 – Mancato ritiro del veicolo rimosso

15. 1 – In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché l'art. 2756 del codice civile.

15. 2 – Trascorsi 180 giorni dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione abbiano provveduto al ritiro, il veicolo potrà essere alienato o demolito, a cura dell'intendenza di Finanza, tenuto conto dell'attestazione di notificazione al proprietario della copia del verbale di rimozione.

15. 3 – Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia. L'eventuale somma residua sarà restituita all'avente diritto.

15. 4 – Nell'eventualità di sosta di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento di rimozione e custodia per qualsiasi motivo, la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.

Art. 16 – Impianti e attrezzature

16. 1 – La ditta dovrà essere dotata di almeno un idoneo ed efficiente veicolo (due nel periodo estivo), con le caratteristiche tecniche definite agli art. 10 e 159 del Codice della Strada ed all'art. 12 del Regolamento di esecuzione, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 Kg.

16. 2 – Oltre ad una descrizione dettagliata degli automezzi in disponibilità, dovranno essere specificati in sede di offerta l'area ove verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione. Detta area dovrà essere ubicata all'interno del centro abitato di Ragusa ovvero nelle sue immediate vicinanze. La depositeria prevista per il periodo estivo deve essere ubicata nel territorio di Marina di Ragusa o nelle sue immediate vicinanze. Tutte le depositerie utilizzate, se all'aperto, devono essere opportunamente recintate per la totalità della loro estensione e avere una superficie minima di mq 500.

16. 3 – Inoltre vi dovrà essere ubicato un ufficio nel quale sia possibile e agevole l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. In

detto ufficio dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

16. 4 – Qualora la depositeria, in corso di contratto, si dimostri non confacente alle esigenze del servizio ovvero non conforme a norme di leggi vigenti, il depositario è tenuto, su richiesta del Comune e a proprie spese, a trovare una nuova sistemazione, a pena di decadenza della concessione.

16. 5 – Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso alla depositeria in qualsiasi momento al personale della Polizia Municipale, per l'espletamento dei compiti di controllo.

Art. 17 - Polizza assicurativa per i veicoli adibiti al servizio di rimozione

17. 1 – Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origini, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

17. 2 – Il concessionario, a tal uopo, deve dotare ogni veicolo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

17. 3 – Inoltre, l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati.

17. 4 – La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del contratto dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi sopracitati, a copertura dei rischi conseguenti all'assunzione del servizio oggetto della presente concessione.

Art. 18 – Conservazione degli atti

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia regolarmente definito, devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 19 – Sub-appalto

19. 1 – E' fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto e il risarcimento di ogni eventuale danno subito dall'Amministrazione concedente;

Art. 20 – Annullamento del verbale da parte della Prefettura

20. 1 – Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione in base al quale è stata disposta la sanzione accessoria della rimozione, in seguito a ricorso, venga annullato dalle competenti Autorità amministrative o giurisdizionali, il rimborso delle spese complessivamente sostenute dal trasgressore o dall'obbligato in solido per la rimozione, sono poste a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Art. 21 - Natura dell'appalto e criteri di aggiudicazione della gara

21. 1 – Affidamento in concessione di un servizio con procedura aperta di cui agli artt. 3-11-30 -54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.



21. 2 – L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell'art. 82 e 124 del medesimo D.Lgs, così come modificato dal D.Lgs 113/2007 e dal D.Lgs 152/2008 con il criterio dell'offerta economica più alta in percentuale sulla base d'asta a favore del Comune, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi degli artt. 86 e 87 così come modificato dalla legge 296/2006, 88 così come modificato dal D.Lgs 152/2008 e 89 così come modificato dal D.Lgs 6/2007 del medesimo D.Lgs.

21. 3 – La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

21. 4 – La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 22 – Presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente capitolo.

Art. 23 – Stipulazione del contratto

23. 1 – All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 24 – Vigilanza e controllo sul servizio

24.1 L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

24.2 Salvo quanto previsto in materia di risoluzione, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art. 25 – Penalità

25.1 In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare, se possibile, all'infrazione accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse del Comune concedente.

25.2 Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 26 –Risoluzione del contratto per inadempimento

26.1 Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

1. fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. applicazione di tariffe difformi da quelle previste dal presente capitolato ovvero incameramento di somme non dovute dall'utenza;
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
5. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
6. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
7. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli artt. 11 e 12 del capitolato.

26.2 Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

26.3 La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 –Spese di contratto

Tutte le spese inerenti o consequenziali al contratto relativo all'affidamento della concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 28 - Cauzione provvisoria – definitiva

28.1 Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio pari ad euro 3.982,04 ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti (D.L.gs 163/2006), da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell' offerta. La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari lo svincolo della garanzia avviene al momento della comunicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

28.2 – La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, al momento della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione, ai sensi dell'art 113 del D.L.gs 163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti.

28.3 – Al termine della concessione lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza tra le parti.

28.4 – In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'affidatario, per scarsa qualità dei risultati e/o mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti il deposito cauzionale verrà interamente incamerato dall'Amministrazione. Rimane salvo comunque il diritto

dell'Amministrazione di risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi.

28. 5 – Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Art. 29 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché tutte le altre normative comunitari, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.



IL COMANDANTE
(Dr. Rosario Spata)

6.10 decr. 08
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1896 del 10 AGO. 2009



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XIV


Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola, 56 - Tel. 0932 676738-676733- 676771 -- Fax 0932 248826.
E-mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

OGGETTO: BANDO DI GARA mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione biennale, del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica ai sensi dell'art. 159 del D.L.gs 285/1992 e s.m.i. e art. 354 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

CIG 035.999.6617

1. **Ente Appaltante:** Comune di Ragusa, Corso Italia n. 72, 97100 Ragusa - tel: 0932/676733 - 0932/676738- fax:0932/248826. Sito internet: www.comune.ragusa.it,
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 3 - 11-30 - 54, e 55, del D.Lgs n. 163/2006, in esecuzione della determinazione dirigenziale n 1321 del 11-06-2009 - Settore XIV – Polizia Municipale.
3. **Oggetto:** affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.L.gs 285/1992 e s.m.i. e art. 354 e 397 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
4. **Importo a base di gara:** corrispettivo pari al 15 % oggetto di rialzo in sede di gara, spettante al Comune di Ragusa, sui proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe riportate all'art. 14 del capitolo d'oneri. Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari.
5. **Valore stimato della concessione nel biennio di riferimento:** € 199.102,00. Il valore presunto dell'appalto, al netto dell'iva, è stato calcolato facendo una media delle rimozioni effettuate negli ultimi tre anni (2006= 1500; 2007= 1775 ; 2008= 2075; totale rimozioni nel triennio di riferimento = n. 5350; media annua rimozioni – 5350:3 – 1783) e moltiplicando il valore ottenuto per la tariffa (€ 67) prevista nel capitolo d'oneri per le rimozioni dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, effettuate a Ragusa.



6. L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi degli artt. 82 e 124 del D.Lgs 163/2006, così come modificato dal D.Lgs 113/2007 e dal D.Lgs 152/2008 con il criterio dell'offerta economica più alta in percentuale sulla base d'asta a favore del Comune, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi degli artt. 86 e 87 così come modificato dalla legge 296/2006, 88 così come modificato dal D.Lgs 152/2008 e 89 così come modificato dal D.Lgs 6/2007 del medesimo D.Lgs. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta, in caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.

Il committente si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7. DURATA : anni 2 a partire dalla data di affidamento della concessione

8. Il capitolato d'oneri e il bando di gara, sono disponibili sul sito internet indicato al punto 1, e possono essere visionati presso il Settore XIV – Polizia Municipale – Via M. Spadola 56.

9. Termine per la ricezione delle offerte: **ore 12.00 del 25 settembre 2009**

10. Le offerte devono essere indirizzate presso il Protocollo Generale del Comune di Ragusa Corso Italia, 72- 97100 Ragusa.

11. Alle operazioni di gara in seduta pubblica sono ammessi ad assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega conferito dai legali rappresentanti.

12. Le offerte saranno aperte alle ore **09.00 del 28 settembre 2009** presso il Comando di Polizia Municipale- via M. Spadola, 56.

13. Cauzione provvisoria (ai sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 163/2006): dell'importo di € 3.982,04 (pari al 2% dell'importo a base d'asta), presentata a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, nelle forme della fidejussione bancaria o assicurativa e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per l'affidatario la cauzione sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; per gli altri offerenti lo sarà entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La cauzione provvisoria, qualunque sia la modalità prescelta, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e deve attestare l'avvenuto pagamento del premio. In caso di associazione non ancora costituita, la cauzione deve essere intestata al raggruppamento.

13.1 Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di euro 20,00 all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e



della delibera dell'Autorità medesima del 24 gennaio 2008, pubblicata nella GURI n. 23 del 28/01/2008, con le seguenti modalità:

- versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato "Aut. Contr. Pubb. via Ripetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584)" presso qualsiasi ufficio postale. A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta del versamento in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000;
- versamento online collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale stesso. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

Nella causale il concorrente dovrà riportare esclusivamente:

- il proprio codice fiscale
- il seguente CIG che identifica la procedura: 035.999.6617
- La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla gara.


14. Codesta ditta, per partecipare alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, dovrà far pervenire in plico sigillato a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale entro e non oltre le **ore 12.00 del 25 settembre 2009** i documenti indicati nel successivo punto **14.2**.

14.1 Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: "offerta per la gara del giorno 25 settembre 2009 relativa all'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica ai sensi dell'art. 159 del D.L.gs 285/1992 e s.m.i. e artt. 354 e 397 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495."

Il plico deve essere indirizzato al Comune di Ragusa – Settore XIV Polizia Municipale- **e presentato presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Corso Italia n. 72-97100 Ragusa**

14.2 Elenco dei documenti da presentare: all'interno del predetto plico, controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, il partecipante dovrà avere inserito n. 2 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui una contrassegnata dal numero 1 ed indicante la dicitura "REQUISITI", l'altra contrassegnata dal numero 2 ed indicante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", contenenti rispettivamente, pena l'esclusione dalla procedura di gara, la seguente documentazione:

Busta n. 1 "REQUISITI" contenente:



I) L'istanza di partecipazione all'appalto, redatta in lingua italiana e in competente bollo, con cui il concorrente chiede di essere ammesso alla presente gara, in caso di associazione costituita o da costituire, le imprese devono indicare le parti del servizio assunte da ciascuna impresa costituente l'associazione e l'impresa designata quale capogruppo;

II) nominativo del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o dal capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento o da un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi, nel caso di coassicurazione dalla delegataria e dalle coassicuratrici;

III) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara; dal predetto certificato deve risultare la posizione nei confronti delle procedure fallimentari e concorsuali, e che la ditta concorrente è iscritta per la categoria relativa all'oggetto della gara;

IV) Certificazione rilasciata dall'INPS e dall'INAIL sulla regolarità contributiva (DURC);

V) Certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per gara, rilasciato dalle competenti autorità;

Tale certificato deve essere prodotto:

a) imprese individuali.

per il titolare e per tutti i direttori tecnici;

b) società commerciali, cooperative e loro consorzi:

per tutti i direttori tecnici, nonché:

i. per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

ii. per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo;

iii. per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo.


VI) le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiari:

- rispondenza ai requisiti dettati dall'art. 354, comma 1 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- avere almeno n. 1 mezzo (2 nel periodo estivo) messo a disposizione per l'effettuazione delle rimozioni con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

- disporre di un ufficio per l'espletamento degli atti e la restituzione dei veicoli agli aventi diritto ubicato all'interno delle aree debitamente autorizzate per la custodia dei veicoli, ai sensi dell' art. 10 del capitolato d'oneri, fornendone sin d'ora descrizione ed ubicazione;
- garantire la rimozione nell'immediatezza della richiesta e comunque, di regola entro 20 minuti dalla chiamata;
- rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- il possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- di obbligarsi, nel caso in cui fosse aggiudicatario, a contrarre, per ogni veicolo adibito per le rimozioni, polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi nella misura stabilita dall'art. 11 del capitolato d'oneri;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti quanto sul costo della mano d'opera e della fornitura da impiegare;
- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle modalità di intervento, delle modalità di svolgimento del servizio nonché degli obblighi a carico del concessionario;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale);
- di possedere una esperienza almeno triennale in materia di rimozione e custodia dei veicoli.

VII) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante legale della ditta concorrente, con allegata copia di un documento di identità del soggetto dichiarante che attesti:

- l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:



lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, do concordato preventivo e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

lett. b) che nei propri confronti e nei confronti di eventuali direttori tecnici, soci e/o di altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 e di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965;

lett. c) che nei propri confronti e nei confronti di eventuali direttori tecnici, soci e/o di altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18;

lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

lett. g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

lett. h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

lett. l) di essere in regola nei confronti dell'art. 17 della l. n. 68/99 e di impegnarsi, in caso di richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione, ovvero di non essere assoggettabili alla suddetta normativa;




- lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett c), del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- di non essersi resa colpevole, nell'anno antecedente la data del bando di gara, di false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a gare di appalto;
 - Di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - Di non partecipare alla gara, in caso di impresa consorziata, contestualmente al consorzio stabile di cui fa parte;
 - Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- VIII) Elenco** dei principali servizi analoghi a quelli di cui trattasi, effettuati negli ultimi 3 anni (2006-2007-2008) con il rispettivo importo, data e destinazione (art. 42, lett. a del D.Lgs 163/2006)
- per le forniture rese a favore delle Amministrazioni Pubbliche, gli stessi dovranno essere comprovati in sede di verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs 163/06, da certificato rilasciato o attestato dagli Enti aggiudicatari.
 - per le forniture rese a favore di privati l'effettiva esecuzione delle prestazioni è dichiarata da questi.
- IX) Dichiarazione** di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (art. 41 comma 1 lett.a del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i.)

14.3 Busta n 2 “OFFERTA ECONOMICA” contenente:

L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, in competente marca da bollo (€ 14,62).¹
 Dall'offerta dovrà risultare in modo inequivocabile, pena l'esclusione, la **percentuale di incremento**, sia in cifre che in lettere, praticata sul prezzo a base d'asta.
 L'offerta si riferisce all'intera prestazione oggetto della presente concessione.

¹ Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo sarà assoggettato alla procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 con ogni onere e aggravio di spese a carico della ditta inadempiente.



L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal soggetto titolare o dal legale rappresentante della impresa o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno tutti i raggruppamenti di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. L'offerta economica dovrà essere inserita in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembo di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. All'esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura **Busta n 2 “OFFERTA ECONOMICA”**, oltre al nominativo del soggetto offerente.

Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti dall'art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale.

13 I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L'Amministrazione è vincolata solo successivamente all'avvenuta registrazione del contratto.

Avvertenze:

- a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine. Si farà luogo, altresì, all'esclusione dalla gara nel caso che sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti o dei dati ed elementi per la loro completezza e regolarità, ovvero qualora una delle dichiarazioni richieste non venga resa.
- b) Trascorso il termine perentorio di cui al punto 9 del presente disciplinare, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- c) Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta non sigillata correttamente così come previsto al punto 14 del presente disciplinare
- d) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
- e) Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui si pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
- f) Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- g) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara.

- h) Per ogni altra eventuale informazione, la ditta potrà rivolgersi all'ufficio di Polizia Municipale, - tel. 0932/676733-676738

14 Avvertenze per l'aggiudicatario

- Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, anche a mezzo fax, assegnandogli un termine perentorio, non inferiore a dieci giorni, a produrre tutta la documentazione utile a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara e concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale.
- Ove l'aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o la carenza dei requisiti richiesti dallo stesso dichiarati, l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara.
- L'aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla sussistenza a carico dell'aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
- Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, nella sua efficacia, all'approvazione da parte del Dirigente competente ed agli adempimenti ed accertamenti sopra detti.
- L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, tutta la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatta e corretta esecuzione dei servizi di che trattasi.
- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.
- Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale.
- Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal bando.
- Responsabile del procedimento: Comm. Capo dott.ssa Concetta Criscione, funzionario responsabile del servizio "Affari Generali".

- Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, in particolare al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e al D.L.gs 163/2006 e s.m.e i., in quanto applicabile al capitolato speciale d'appalto.

15 Dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/203, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.



Il Dirigente
(Dott. Rosario Spata)

